

**Condizioni generali di fornitura e servizi Nievelt Labor Italia S.r.l.**

1. **Condizioni generali di fornitura servizi**
 - 1.1. Nel caso di difformità tra le presenti condizioni generali e l'offerta tecnico-economica prevale quest'ultima.
 - 1.2. Tutto quanto non regolamentato dalle presenti condizioni generali disciplinato dal Codice Civile Italiano.
2. **Termini di vendita – Descrizione del servizio**
 - 2.1. Il servizio che il laboratorio fornisce è descritto esaustivamente nella relativa offerta.
 - 2.2. Il servizio di esecuzione di prove è fornito esclusivamente in osservanza a quanto previsto nel Sistema di Gestione della Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e dalle Circolari STC del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 7617 e n. 7618 entrambe del 08.09.2010.
 - 2.3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali, questi ultimi saranno trattati ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation).
 - 2.4. Qualora, per motivi non imputabili al nostro laboratorio, le prove dovessero essere interrotte e/o posticipate, allungando i tempi previsti di esecuzione delle stesse, verranno riconosciuti al nostro laboratorio i costi sostenuti relativi al fermo delle attività, calcolati per ogni ora o frazione di ora, sia per quanto riguarda il personale, sia per i costi di trasporto sulla base della distanza del cantiere dal laboratorio.
3. **Segretezza e riservatezza**
 - 3.1. La Nievelt Labor Italia S.r.l. si impegna a non divulgare senza l'esplicita approvazione da parte del cliente, i dati di prova e misura.
 - 3.2. I dati di prova e misura rimangono a disposizione del cliente in quanto salvati nei sistemi di archiviazione aziendale.
 - 3.3. Sebbene la proprietà intellettuale dei dati di prova e di misura sia unicamente del cliente, nel caso in cui si dovesse rendere necessario lo sviluppo di nuove metodologie, i diritti di queste ultime sono di proprietà esclusiva della Nievelt Labor Italia S.r.l.
 - 3.4. I campioni o i materiali oggetto di prova, fatte salve le specifiche legislative italiane NTC e linee guida ministeriali di settore, vengono stoccati dalla Nievelt Labor Italia S.r.l. per un periodo massimo di 30 gg dalla data di ultimazione delle prove, ove non diversamente specificato dal cliente.
4. **Fatturazione**
 - 4.1. La fattura relativa alla prestazione eseguita, se non diversamente specificato, sarà emessa dopo la redazione di un rapporto o certificato di prova e comunque non prima dell'ultimazione delle prove effettuate in laboratorio o in cantiere.
 - 4.2. La fattura, contestualmente al formato elettronico, verrà anticipata via E-mail o a mezzo posta tradizionale.



5. Condizioni di pagamento
 - 5.1. Se non diversamente specificato, il pagamento dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario a 30 gg dffm sul conto delle Nievelt Labor Italia S.r.l. indicato sulla fattura.
6. Penali in caso di pagamento ritardato
 - 6.1. Trascorso senza esiti il termine pattuito di pagamento, il laboratorio emetterà un primo sollecito di pagamento a mezzo posta elettronica fissando un nuovo termine utile per il pagamento che, se non diversamente specificato, è di 15 giorni lavorativi.
 - 6.2. Qualora anche questo nuovo termine non dovesse essere rispettato, il laboratorio si vedrà costretto a procedere con un secondo sollecito a mezzo posta elettronica certificata che comprenderà un interesse di mora del 1% sull'importo fatturato. Anche in questo caso verrà stabilito nella mail un termine ultimo per il pagamento che, se non specificato diversamente, è di ulteriori 15 giorni lavorativi.
 - 6.3. Trascorso anche questo secondo termine, oltre a venir applicati gli interessi legali di mora, sarà inviato al creditore un terzo ed ultimo sollecito da parte di un legale, comprendente anche i costi della relativa parcella. Trascorsi ulteriori 10 gg da quest'ultimo sollecito si adiranno le vie legali.
7. Reclami e segnalazioni
 - 7.1. Per qualsiasi reclamo o segnalazione il cliente potrà rivolgersi in forma scritta, o via mail all'indirizzo office@nievelt.it o via fax al numero +39 045 566561, a partire dal ricevimento del rapporto/certificato di prova.
 - 7.2. Nel caso in cui il problema di cui al reclamo o alla segnalazione non dovesse essere imputabile al laboratorio, i costi relativi alla nuova emissione del rapporto/certificato di prova saranno addebitati al cliente.
8. Recesso dal contratto e casi di forza maggiore
 - 8.1. È facoltà di ambo le parti di recedere dal contratto in caso del sussistere di condizioni quali: il verificarsi di comportamenti illeciti in violazione delle leggi nazionali ed europee, nonché la mancata osservanza delle prescrizioni del Sistema di Gestione Qualità della Nievelt Labor Italia S.r.l. e nei casi di forza maggiore come definito dal Codice Civile Italiano.
9. Foro competente e arbitrato
 - 9.1. Nel caso di controversie è preferito l'istituto dell'arbitrato.
 - 9.2. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di Verona.

NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L.
Francesco Paolo Benatti
Direttore Generale